

# NDC 1-2019

---

## ABSTRACT

### ATTILIO GUARNERI COMPOSSESSO E USUCAPIONE

*Il tema, oggetto del presente saggio, è quello di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie del compossesso ad usucapionem e, a contrario, gli altri elementi o circostanze di fatto inidonei a comporla.*

*Il tema è oggetto di analisi a mezzo di un esame del suo profilo storico: dall'esperienza del diritto romano a quelle del code Napoléon, del codice civile italiano del 1865 e del codice civile italiano del 1942; e a mezzo di un esame comparativo di alcune esperienze straniere e dall'apporto del diritto europeo.*

*In questo contesto adeguata attenzione è riservata alle componenti (o formanti) dell'esperienza italiana, antiche e recenti.*

*The subject of this essay, is to identify the constitutive elements of the case of “compossesso ad usucapionem” and, on the contrary, the other elements or circumstances of fact unsuitable to compose it.*

*The theme is being analyzed by means of an examination of its historical profile: from the experience of Roman law to those of the Napoléon code, of the Italian civil code of 1865 and of the Italian civil code of 1942; and by means of a comparative examination of some foreign experiences and the contribution of European law.*

*In this context, adequate attention is given to the components (or formants) of the ancient and recent Italian experience.*

### FRANCESCO DONATO BUSNELLI LA TUTELA DELLA PERSONA UMANA. DIGNITÀ, SALUTE, SCELTE DI LIBERTÀ

*Una pluralità di singoli diritti della persona – salute, riservatezza, libertà di autodeterminazione – o “un più generale diritto della personalità, a contenuto indefinito e vario”?*

*L'opzione che Giorgio Giampiccolo formulò nel secondo senso alla metà del secolo scorso trova una rinnovata conferma in questi anni caratterizzati dall'irruzione delle nuove tecnologie, scoprendo nella “rivoluzione della dignità” un nuovo statuto della persona.*

*A vast array of individual rights – the right to health, the right to privacy, to freedom of choice – or “a more general right to personality, with a broad and indefinite character”?*

*The opinion expressed by Giorgio Giampiccolo to support the second alternative, in the middle of the twentieth century, is largely recognised in today’s digital age as we find a new Bill of Human Rights in the “Dignity Revolution”.*

**STEFANO D’ANDREA**  
**IL MANDATO COLLETTIVO A VENDERE**  
**O AD ACQUISTARE**

*L’autore contesta l’orientamento soggettivistico della giurisprudenza, secondo il quale nel mandato a vendere congiuntamente le quote di comproprietà di un bene indiviso non si avrebbe, oggettivamente, sempre un mandato collettivo conferito con unico atto e per un affare d’interesse comune, con conseguente irrevocabilità da parte del singolo mandante, perché l’affare d’interesse comune ricorrerebbe soltanto quando si dimostri che “la volontà di ciascun mandante sia legata alla volontà degli altri e che, di conseguenza, ognuno di essi si sia determinato al conferimento dell’incarico in ragione dell’adesione degli altri, in vista del compimento dell’affare unico, indivisibile ed indistinto... impegnandosi quindi anche nei loro confronti”.*

*The author questions the subjectivistic approach of the jurisprudence, according to which in the agency with multiple principals, aimed at jointly selling the shares of co-ownership of an undivided good, there would not always be, objectively, a collective mandate conferred with a single act and for a business of common interest - with consequent irrevocability on the part of the individual principal - because a bargain of common interest would only occur when it is shown that “the will of each principal is linked to the will of the others and that, as a consequence, each of them was determined to confer the assignment by reason of the adhesion of the others, in view of the completion of the single, indivisible and indistinct business... and therefore that each one is bound to the others”.*

**EMANUELE BILOTTI**  
**FONDAMENTO COSTITUZIONALE**  
**DELLA TUTELA DEI LEGITTIMARI**  
**E PROSPETTIVE DI RIFORMA**

*Le diffuse istanze di riforma tese a superare la concezione tradizionale della successione necessaria in vista del riconoscimento di una sua funzione puramente assistenziale, e dunque connessa allo stato bisogno dell’avente diritto, impongono un chiarimento in ordine al*

*fondamento razionale ed eventualmente costituzionale di un'inderogabile tutela successoria dei più stretti congiunti del defunto. Si tratta di chiarire in particolare se la successione necessaria è posta a tutela dell'interesse della famiglia o dell'interesse di ciascuno dei più stretti congiunti del defunto. L'Autore evidenzia come la Costituzione italiana abbia accolto una nozione istituzionale di famiglia, che tuttavia non si contrasta col valore della realizzazione di ciascuno suoi membri ed anzi ne la promuove attraverso la piena reciprocità e la stabilità delle relazioni. Tale concezione istituzionale della famiglia non è neppure d'ostacolo a una riforma dell'inderogabile tutela successoria dei più stretti congiunti del defunto, che non la riduca però a una tutela meramente assistenziale.*

*Instances to overcome the traditional regulation of the inheritance compulsory share towards the recognition of its merely assistance function connected to the entitled person's needs, require an explanation on the rational and maybe constitutional foundation of a mandatory protection of the deceased's closest relatives in the succession. It must be clarified whether the compulsory share aims to protect an interest of the family itself or those of each deceased's relatives. The Author points out how the Italian Constitution assumes an institutional idea of family which however is not in conflict with the value of the realisation of each member and indeed promotes it through the relationships' reciprocity and stability. This institutional idea of family is not even in conflict with a reform of the mandatory protection of the deceased's relatives in the succession as long as it does not reduce this protection to a merely assistance function.*

**ANDREA LA GANGA**

## **NÉ TENORE DI VITA NÉ AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA: LE SEZIONI UNITE TORNANO A PRONUNCIARSI SULL'ASSEGNO DI DIVORZIO**

*A distanza di soli quattordici mesi dalla "rivoluzionaria" sentenza n. 11504, emessa nel maggio 2017 dalla I Sezione della Corte di Cassazione, il cui impatto nel panorama giuridico è stato talmente rilevante da essere paragonato in dottrina a quello di un terremoto, le Sezioni Unite tornano sul tema dell'assegno divorzile, nel tentativo di sopire i dibattiti sorti a seguito della suddetta pronuncia e fornendo un'innovativa quanto ricca di spunti lettura dell'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio. Il Supremo Consesso, chiamato a risolvere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in materia, smentisce l'interpretazione recentemente fornita dalla I Sezione, al contempo evitando un ritorno al recente passato, confermando l'abbandono del criterio del tenore di vita ed individuando una condivisibile terza via cui i tribunali di merito potranno d'ora innanzi adeguarsi.*

*Only fourteen months after the "revolutionary" pronouncement n. 11504, issued in May 2017 by the 1st Section of the Corte di Cassazione, whose impact on the legal system has*

*been so considerable that it has been compared by the doctrine to an earthquake's one, the United Sections return to the subject of the divorce check, trying to suppress the debates following the aforementioned judgment and providing a new lecture of the art. 5, paragraph 6, of the divorce law. The Supreme Court, called to resolve the jurisprudential conflict, denies the interpretation recently provided by the I Section, at the same time avoiding a return to the recent past, confirming the abandonment of the principle of lifestyle and identifying a shareable third way which the courts of merit can now adapt from now on.*

**FRANCESCO DI CIOMMO**  
**SMART CONTRACT E (NON-)DIRITTO.**  
**IL CASO DEI MERCATI FINANZIARI**

*La locuzione smart contract, coniata essenzialmente dai tecnologi, è entrata da qualche anno nel vocabolario anche dei giuristi. Recentemente, anche il legislatore italiano ha dato una primissima definizione di smart contract all'art. 8-ter del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, così come convertito dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12. Ma cosa si intende con tale locuzione e che senso ha, per un giurista, ragionare attorno alla relativa nuova categoria concettuale?*

*Questo saggio, nel tentare di rispondere alle due fondamentali domande, conclude nel senso che: 1) gli smart contract non sono contratti, o meglio nell'ampio spettro di situazioni coperto dalla locuzione in parola rientrano, senz'altro, anche contratti conclusi attraverso algoritmi e, tuttavia, la maggior parte delle operazioni che definiamo smart contract non sono contratti, ma mere attività di esecuzione di obbligazioni o, comunque, di previsioni contrattuali già definite; 2) non bisogna confondere smart contract e blockchain; 3) i problemi giuridici sollevati dal fenomeno smart contract richiedono un approccio analitico fortemente condizionato dall'ecosistema tecnologico di riferimento e che va calibrato fattispecie per fattispecie; 4) anche per questa ragione, la categoria in questione – in quanto tale, e cioè intesa come categoria – non ha sostanzialmente alcuna rilevanza giuridica; 5) in ogni caso, proprio in considerazione del detto condizionamento tecnologico, ogni tentativo compiuto dai giuristi per comprendere, e disciplinare i fenomeni in parola rischia, allo stato, di risultare obsoleto nel momento stesso in cui viene svolto, il che impone al giurisperito di adottare un approccio ancor più prudente e consapevole; 6) del resto, le questioni relative all'efficacia dei c.d. smart contract, ovvero quelle relative alle conseguenti eventuali responsabilità, nella prassi, già da molti anni, vengono normalmente gestite dai sistemi informatici interessati senza alcun ricorso alle istituzioni e alle regole dell'ordinamento giuridico, che invece, quando operanti, si concentrano, per lo più, nel tentativo di evitare le distorsioni del mercato.*

*La conferma degli assunti appena sintetizzati – che certo, nel complesso, suscitano una qualche preoccupazione – viene dall'osservazione di ciò che accade nei mercati finanziari, laddove gli algorithmic trading (AT) e gli high frequency trading (HFT) sono, dalla fine degli*

*anni Novanta del secolo scorso, una realtà consolidata e in continua espansione.*

*The term “smart contract”, coined essentially by technologists, has also entered the vocabulary of jurists a few years ago. Recently, even the Italian legislator has given a very first definition of “smart contract” within the art. 8-ter, d.lgs. 12.14.2018, n. n. 135, conv. l. 2.11.2019, n. 12. But what is meant by this expression and what sense does it make for a jurist to reason about this new conceptual category? This essay, in attempting to answer two fundamental questions, concludes in the sense that: 1) “smart contracts” are not agreements; notwithstanding in the wide spectrum of situations covered by “smart contract” there are, of course, also agreements concluded through algorithms, however, most of them are not contracts, but mere activities for the performance of obligations or, in any case, of already defined contractual provisions; 2) we must not confuse “smart contract” and blockchain; 3) the legal problems raised by the “smart contract” phenomenon require an analytical approach strongly conditioned by the technological ecosystem of reference and that must be calibrated in this case; 4) also for this reason, the category in question - as such, that is to say intended as a category - has substantially no legal relevance; 5) in any case, in consideration of the aforementioned technological conditioning, every attempt made by jurists to understand, and regulate the phenomena in question is, at present, likely to be obsolete at the moment in which it is carried out, which requires the lawyer to adopt an even more prudent and informed approach; 6) besides, the questions concerning the effectiveness of the c.d. smart contract, or those related to the consequent possible responsibilities, in practice, for many years, are normally managed by the IT systems involved without any recourse to the institutions and to the rules of the legal system, which, instead, when operating, are concentrated, for the more, in an attempt to avoid market distortions.*

*The assumptions just summarized are confirmed by the observation of what happens in the financial markets, where the Algorithmic trading (AT) and the high frequency trading (HFT) are, from the end of the Nineties of the last century, a consolidated and constantly expanding reality.*

**MARCO FRANCESCO CAMPAGNA**

**IL MECCANISMO CREDITIZIO PER L'ARBITRO  
BANCARIO FINANZIARIO, COLL. COORD.,  
15 NOVEMBRE 2018, N. 24070**

*La decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, 15 novembre 2018, n. 24070 costituisce l'occasione per riflettere sull'applicazione dei tassi negativi nei contratti di credito. La soluzione adottata nella decisione in commento, ove si esclude la configurabilità anche temporanea di interessi negativi nel credito, risulta condivisibile. Non mancano tuttavia possibili problemi teorici che discendono dall'applicazione della disciplina degli artt. 820 e 821 c.c. agli interessi nel credito.*

*Nella seconda parte dello scritto si accenna alla struttura di floor e cap: a una opinione maggioritaria, secondo la quale si tratterebbe di vere e proprie clausole contrattuali, si può contrapporre una opinione che inquadra floor e cap quali elementi dell'unitaria clausola sugli interessi.*

*The decision of the Financial Banking Arbitrator (Arbitro Bancario Finanziario), Coordinating Committee, 15 November 2018, No. 24070 is an opportunity to reflect on the application of negative rates in credit agreements. The solution adopted in the decision in question, which excludes the configurability, even temporary, of negative interest on the credit, is acceptable. However, there are also potential theoretical problems which arise from applying Articles 820 and 821 of the Civil Code to interest on the credit.*

*In the second part of the paper, reference is made to the structure of the floor and cap: against a majority opinion, according to which these would be proper contractual clauses, can be contrasted an opinion which frames the floor and cap as elements of the unified clause on interest.*

